



YAX/10-15. 1088 10

Nr. 146/81 Reg. Gen.  
 Nr. / Reg. Dep.  
 Nr. 894 Cron.  
 Nr. 138 Rep.  
 Riservata H 4 3 82  
 Depositata il 18 MAG. 1982

SENTENZA  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI-SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO-Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dr. Prof. Alfonso VALLETTA PRESIDENTE
- 2) Dr. Antonio FERRANTE CONSIGLIERE
- 3) Dr. Nicola PERROTTI CONSIGLIERE REL.

OGGETTO:  
 Dichiarazione di efficacia in Italia di sentenza del Tribunale arbitrale della borsa merci di Vienna (pagamento).

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 146/81 del Ruolo Generale Vertente

- T R A -

Soc. n.c. BAUER & GROBMANN OHG, in persona dell'amministratore unico Bauer Hans Rudiger rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Riccio e Franco Gualtieri ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Piave n. 32 in virtù di procura in calce dell'atto di citazione

A T T O R E

- E -

S.p.a. Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele in persona del rappresentante in carica pro tempore Sig. Alfredo Cerrone, rapp.to e difeso dagli Avv. Giuseppe Barra Caracciolo e Silverio D'Anna, presso il

quale elett.te domicilia in Salerno alla Via F.  
Manzo n. 11 in virtù di mandato a margine della  
comparsa di risposta del 16 giugno 1981

C O N V E N U T O

- N O N C H E' -

Pubblico Ministero - sede-

All'udienza istruttoria del 15/12/1981 i procura  
tori delle parti hanno così concluso:

l'Avv. Giovanni Dell'Acqua, per delega dell'Avv.  
Riccio, per l'attore, : "1) Dichiarare efficace in I  
talia la sentenza arbitrale della borsa merci di Vien  
na pronunciata il 15 dicembre 1980 nella controversia  
insorta tra la soc. n. c. Bauer & Gorbmann OHG, cre  
ditrice, e la società Fratelli Cerrone Alfredo e  
Raffaele s.n.c. industria boschiva e segheria dom.ta  
in Fuorni Salerno Via Nazionale, in forza del quale  
provvedimento quest'ultima è stata condannata a pagare  
scellini austriaci 16.724 oltre agli interessi al  
tasso del 5% a decorrere dal 20 ottobre 1980 fino  
alla data dell'effettivo pagamento nonchè scellini  
1249 per spese di procedura (importi da ragguagliar  
si, se del caso, al cambio di lire italiane corrente  
al momento dell'effettivo pagamento); 2) condannare  
la soc. convenuta la pagamento delle spese ed onora  
ri del presente giudizio con attribuzione all'Avv.

Italy





Pasquale Riccio per anticipofattone, oltre IVA.

L'Avv. Silverio D'Anna, per il convenuto, "si conclude per il rigetto della domanda con spese diritti ed onorari, previo intervento del P.M." " e solo in via subordinata chiede ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il giorno 14.11.80 l'amministratore della Soc. fratelli Cerro che si trovava all'estero per acquisto di legnami facendo ritorno in sede il giorno successivo al sisma del 23 novembre; 2) Vero che il sisma rese inagibile gli uffici della Società paralizzandone ogni attività per le lesioni alla scala di accesso agli uffici; 3) Vero che l'amministratore della Società venne a conoscenza del provvedimento arbitrale dopo il termine assegnato per la comparizione davanti agli Arbitri allorchè, effettuati i lavori di ripristino della scala, fu possibile accedere nuovamente negli uffici. Indica a testi: Enzo Couzol Via Scala n. 8 Napoli Luigi Romano Viale Trieste Scafati"

Il P.M. in data 19.12.1981 v° gli atti deduce la infondatezza della questione ex art. 2 G.P.C., trattandosi di rapporto obbligatorio sorto all'estero e, quindi, di competenza giurisdizionale straniera. Si riserva le altre questioni, dopo la soluzione della sollevata eccezione preliminare.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società in n.c. Bauer e Grossmann, in persona del suo amministratore unico Bauer Hans Rüdiger, ha convenuto, con citazione del 4 maggio 1981, la Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele soc. n.c. innanzi a questa Corte per ottenere che sia dichiarata la efficacia in Italia della sentenza arbitrale dalla borsa merci di Vienna pronunciata il 15 dicembre 1980, con la quale la Fratelli Cerrone è stata condannata al pagamento in favore di essa istante della somma di scellini austriaci 16.724, oltre gli interessi legali del 5% a decorrere dal 20 ottobre 1980, nonché di scellini 1249 per spese di procedura.

Si è costituita la società n.c. Fratelli Alfredo e Raffaele Cerrone, in persona del suo amministratore Alfredo Cerrone, la quale si è opposta all'accoglimento della domanda, eccependo: a) l'incompetenza della borsa merci di Vienna a conoscere della causa; b) la inesistenza di una convenzione internazionale la quale renda valida la clausola compromissoria tra le parti; c) la mancata approvazione per iscritto della clausola compromissoria; d) il vizio di notificazione della citazione innanzi al collegio arbitrale; e) la insufficienza del termine a comparire innanzi a quest'ultimo, espressamente in conside-




razione del terremoto che investì il 23 novembre 1980  
il salernitano.

Le parti hanno poi precisato le conclusioni che  
sono state innanzi trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della deduzione della società attrice che  
la sentenza arbitrale trova giustificazione e possi-  
bilità di delibazione nella convenzione di New York  
del 10 giugno 1958, esecutiva in Italia per la legge  
19 gennaio 1968 n. 62, la società convenuta ha for-  
malmente dichiarato, nella comparsa conclusionale,  
di non insistere nelle eccezioni di cui ai capi a),  
b) e c).

Essa ribadisce invece, per gli effetti di cui al-  
l'art. 797 n. 2 c.p.c., che non le fu assegnato un  
termine a comparire congruo, tale che le assicurasse  
la possibilità di provvedere alla propria difesa,  
considerandosi che fra il giorno della notificazione  
(14 novembre 1980) e quello fissato per la compari-  
zione innanzi al collegio arbitrale a Vienna (15 di-  
cembre 1980) trascorse un termine che, già di per  
sè insufficiente, fu reso ancor più esiguo e vano dal-  
lo sconvolgimento apportato, anche nel luogo in cui  
la società svolge la sua attività, dal terremoto del  
23 novembre 1980. Questa eccezione è fondata, giacchè



rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza che il sommovimento tellurico che investì ampie zone della Campania e della Basilicata, cagionò nel salernitano tali e così gravi lutti e disagi che la popolazione fu distolta per più tempo dalla normalità delle sue occupazioni e dei suoi interessi.

E' quindi più che certo che l'amministratore della Cerrone, al di là della dimostrazione dei fatti specifici che lo riguardarono e dei quali ha proposto prova testimoniale, non potè attendere fra la fine del novembre e la prima metà del dicembre 1980 alla cura di interessi così lontani, com'era quello di predisporre la difesa della società innanzi al collegio arbitrale di Vienna.

Ricorre perciò la ipotesi invocata perchè non possa farsi luogo alla deliberazione della sentenza arbitrale straniera.

Nè può essere conferito credito alla osservazione della Bauer, secondo cui il vizio processuale rilevato avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione della decisione, dal momento che rientra nei poteri di sindacato della corte in sede di deliberazione di stabilire, con carattere di ~~dis~~crezionalità e secondo criteri di comune prudenza, se il termine a comparire sia congruo, quando anche esso



sia conforme alla norma processuale del giudice straniero che ha reso la sentenza.

L'accoglimento della eccezione sin qui esaminata è assorbente per il rigetto della domanda e dispensa dalla discussione delle altre eccezioni proposte dalla convenuta.

Ricorrono ragioni di equità per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Corte rigetta la domanda con la quale la Bauer e Grogmann soc. in n.c. ha chiesto con atto di citazione del 4 maggio 1981, che sia dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica della sentenza arbitrale di condanna che essa ha ottenuto il 15 dicembre 1980 dalla borsa merci di Vienna contro la società n.c. Fratelli Alfredo e Raffaele Cerrone.

Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Salerno il 22.4.1982

IL CONSIGLIERE ESP.

(Dr. Nicola BERROTTI)

*Nicola Berrotti, ex*

IL PRESIDENTE

(Dr. Prof. Alfonso VALLETTA)

*Alfonso Valletta*

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Michele Fasone)

*Michele Fasone*

*Rigetta la D. 11*  
*Cerrone*

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

20.000
1.900
18.000
600
40.500

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
18 MAG. 1982

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Michele Pezone)

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL REGISTRO - SALERNO

Esame L. 40/502  
Eseguita il 23.4.82  
N. 522  
IL CASSIERE  
(Antonietta...)

...al  
Mod. I  
IL DIRIGENTE  
Antonio Musilli

*[Handwritten signature]*



E copia... all'originale...  
dell'...  
Salerno, il 10 SET. 1982

*[Handwritten signature]*

Il Cancelliere  
*[Handwritten signature]*

